



**Coordinamento Settore  
Università - Ricerca**

**OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DEL 17 APRILE 2007**  
**RELATIVO ALLA APPLICAZIONE DEI COMMI 519, 520 E 529**  
**DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 - FINANZIARIA**

**COMMA 519**

1) I posti per le stabilizzazioni sono tutti finanziati, quindi il costo delle piante organiche cresce esattamente del finanziamento erogato alle amministrazioni. Nel caso del turn-over, consentito nei limiti di spesa previsti dalla stessa legge, il costo della pianta organica è predefinito.

E' possibile quindi, sulla base delle considerazioni suesposte, mantenere il limite della dotazione organica complessiva delle Amministrazioni evitando il limite della dotazione organica delle singole qualifiche - o profili nel caso degli EPR- (si rammenta che le finanziarie precedenti hanno previsto la riduzione, in termini di spesa e non di posti, delle piante organiche delle amministrazioni). Deve essere inoltre prevista la possibilità per le amministrazioni di rivedere il fabbisogno di personale anche per l'anno in corso poiché la programmazione prevista in precedenza non poteva tenere conto dei fondi previsti dalla finanziaria.

E' opportuno prevedere che le piante organiche dovranno tenere conto del personale in possesso dei requisiti previsti dal c. 519, che avrà diritto alla proroga "ex-lege" dei contratti, proroga che sarà evidentemente *sine die*.

2) La circolare dovrà prevedere se le graduatorie vanno fatte (o no) per qualifiche o profili secondo gli ordinamenti delle amministrazioni. Dovrà altresì prevedere un sistema di punteggi preferenziali (che tengano conto ad esempio della idoneità a concorsi, ecc.) o, invece, farne specifico rinvio all'autonomia delle amministrazioni.

3) Deve essere consentito al personale che ha stipulato un contratto antecedentemente al 29/9/2006 e che completi il triennio in virtù di una proroga ai sensi del d.lgs. 368/01, nonché al personale che ha stipulato il contratto anche successivamente alla predetta data, purchè in virtù di un concorso bandito ed espletato (ivi compresa la pubblicazione delle graduatorie) in data antecedente al 29/9/2006, di poter accedere alla procedura di stabilizzazione.

4) Le amministrazioni che successivamente alla entrata in vigore della legge finanziaria del 2007 non avessero prorogato i contratti a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 519 devono procedere immediatamente al rinnovo di detti contratti.

## UNIVERSITA'

- a) Non si comprende l'esclusione dei ricercatori (quindi anche dei docenti) dal processo di stabilizzazione. La legge esclude dal suo campo di applicazione il solo personale DIRIGENTE. I Ricercatori e i Docenti universitari non sono dirigenti.
- b) Deve essere prevista la "prorogatio ex-lege" anche per i dipendenti delle università.

## COMMA 520

- a) La norma in questione prevede la stabilizzazione del personale Ricercatore, Tecnologo, Tecnico e del personale impiegato in attività di ricerca. Poiché il personale Ricercatore, tecnologo e tecnico è già espressamente citato il riferimento al personale impiegato in attività di ricerca non può che rivolgersi ad una quarta fattispecie, che in questo caso è anche l'unica che risulterebbe esclusa, e cioè il personale **amministrativo**. La norma quindi prevede che si possa stabilizzare il personale amministrativo direttamente impegnato presso le strutture di ricerca.
- b) A pag. 5 il 6° capoverso del punto tre deve essere formulato in termini esemplificativi e non esaustivi. La formulazione della bozza precedente è migliore.

## COMMA 529

- a) Deve essere prevista la possibilità, ai sensi del comma 644, di estendere il campo di applicazione del comma 529 anche alle università ed agli enti pubblici di ricerca.
- b) Si deve consentire agli assegni di ricerca di essere equiparati almeno ai Co.Co.Co., ammettendoli quindi alla riserva prevista dal comma in questione.

